



INDICE

	Premessa	3
1.	Le Istituzioni dell'UE	4
2.	Le Elezioni europee	5
	2.1. Legge elettorale italiana per il Parlamento europeo	6
3.	Organizzazione e funzionamento del Parlamento europeo	_ 7
	3.1. Gruppi politici	7
	3.2. Il Presidente	_ 9
	3.3. Funzionamento e Calendario dei lavori parlamentari	_ 9
	3.3.1. Commissioni del Parlamento europeo	_ 9
	3.3.2. Plenaria	_ 10
4.	Poteri e rapporti con le altre Istituzioni	_ 11
5.	La Procedura legislativa	_ 11
6.	La Procedura di Bilancio	13
	ANNEX: Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo	_ 15
	Sitografia	_ 16

PREMESSA

L'approfondimento di CNA Bruxelles sulle prossime elezioni europee, che si svolgeranno in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fra il 23 e il 26 maggio 2019, vuole essere uno strumento di informazione, semplice e di facile consultazione, rivolto alle strutture territoriali e alle imprese associate a CNA, sulle *modalità di svolgimento delle elezioni*, nonché delineare l'assetto istituzionale dell'UE, al fine di comprendere il *contesto decisionale* in cui si inseriscono *i poteri e le funzioni del Parlamento europeo e la relativa rappresentanza dei cittadini e delle imprese* e, quindi, in ultimo, il valore del voto che saranno chiamati a esprimere. Con le elezioni del Parlamento europeo, infatti, ogni cittadino è chiamato a partecipare al processo democratico contribuendo, attraverso il suo voto, all'iter decisionale comunitario.

Nel presente approfondimento, spiegheremo come *si modificherà la struttura del Parlamento europeo* in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE, ma in particolare, *l'organizzazione e il funzionamento del Parlamento al fine di chiarire come si svolge il lavoro di un Europarlamentare successivamente alla sua elezione e il suo ruolo* nel contesto più ampio delle relazioni e delle dinamiche tra le Istituzioni UE.

Una sezione sarà dedicata a spiegare la *Legge elettorale italiana* per il Parlamento europeo e la conseguente *suddivisione del territorio in circoscrizioni*, in modo da evidenziare il legame con il territorio nazionale che impegna il candidato nella sua attività di rappresentanza degli interessi dei cittadini italiani nell'Unione europea.

Infine, ci soffermeremo sulla descrizione della procedura legislativa, con l'intento di esplicitare in che modo il Parlamento europeo permetta la rappresentanza dei suoi cittadini nel processo decisionale UE e come gli interessi dei cittadini vengano mediati con gli interessi degli Stati membri rappresentati dal Consiglio.

Ci auguriamo possa essere uno strumento utile di informazione sulle dinamiche europee nelle quali si inserisce il nostro lavoro quotidiano a Bruxelles di rappresentanza e lobby degli interessi del sistema territoriale CNA e delle imprese associate.

Buona Lettura!

1. Le Istituzioni dell'UE

L'Unione europea rappresenta un organismo *sui generis*, di tipo sovranazionale, alle cui Istituzioni, gli Stati membri delegano parte della propria sovranità nazionale. Le politiche e gli atti legislativi dell'Unione (regolamenti, direttive, decisioni¹), sono il risultato delle decisioni prese attraverso l'interazione fra le tre principali istituzioni o organi decisionali: il Consiglio, il Parlamento e la Commissione.

Il **Consiglio**, noto anche come Consiglio dei Ministri dell'UE, è composto dai Ministri provenienti dai Governi nazionali dell'UE, ciascuno competente in relazione alla materia all'ordine del giorno. Per tale motivo rappresenta gli interessi degli Stati membri. Ogni Stato membro ne assume a turno la presidenza per un periodo di sei mesi. **Il Consiglio ha il compito di approvare gli atti legislativi dell'UE e di adottare il bilancio dell'UE, insieme al Parlamento europeo.**

Quando alle riunioni del Consiglio partecipano i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, si parla invece di **Consiglio europeo**, che stabilisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell'UE definendo l'agenda politica mediante l'adozione di conclusioni su specifiche questioni di interesse per l'UE nel corso di ciascuna riunione del Consiglio europeo. In tali conclusioni si definiscono anche determinate azioni da intraprendere o obiettivi da raggiungere. In questo modo **il Consiglio europeo è in grado di condizionare e orientare l'attività dell'UE**, pur non essendo un organo legislativo.

La **Commissione** agisce nel solo interesse generale dell'Unione ed è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Viene definita come la custode dei Trattati, in quanto vigila sul loro rispetto, nonché sull'attuazione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio e dal Parlamento, potendo adire la Corte di giustizia per esigere il rispetto del diritto dell'UE da parte degli Stati membri. Detiene la **funzione di iniziativa legislativa**, in quanto ha il diritto di presentare nuove proposte legislative, che dovranno essere discusse e adottate dal Consiglio e dal Parlamento. Si compone di 28 membri², un commissario per ogni Stato membro, compreso il presidente della Commissione e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che restano in carica per cinque anni. I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai Paesi dell'UE e devono ottenere l'approvazione del Parlamento europeo, al quale la Commissione risponde del proprio operato.

Regolamento: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri», art. 288, par.2, TFUE. Si tratta di un atto giuridico vincolante e obbligatorio in tutti i suoi elementi, di portata generale, cioè che disciplina in maniera oggettiva delle situazioni astratte. Esso è direttamente applicabile, ovvero le norme contenute in un regolamento entrano in vigore e cominciano a produrre direttamente i loro effetti giuridici senza bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno

Direttiva: «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi», art. 288, par.3, TFUE. È una delle fonti del diritto dell'Unione europea dotata di efficacia vincolante che ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni legislative degli Stati membri. La direttiva non è obbligatoria in tutti i suoi elementi ed ha portata individuale, in quanto, detta solo un obbligo di risultato allo Stato o agli Stati cui è diretta, che devono adottare misure di portata nazionale per conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva.

Decisione: «La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi», art. 288, par. 4, TFUE. Si tratta di un atto normativo vincolante, legislativo o non legislativo a seconda della procedura con cui sono adottate e della materia, che può avere un'applicazione generale o un destinatario specifico.

² https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019 it

Il Parlamento europeo rappresenta tutti i cittadini dell'Unione, in quanto, a partire dal 1979, viene eletto ogni cinque anni direttamente dai cittadini. Esercita un controllo sulle attività dell'UE e, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), adotta gli atti legislativi dell'Unione congiuntamente al Consiglio. Il Parlamento tiene i suoi principali dibattiti nel corso delle «sessioni plenarie» (riunioni mensili) che si tengono a Strasburgo, a cui prendono parte tutti i deputati europei. Oltre a Strasburgo, il Parlamento europeo ha sede anche a Bruxelles, dove solitamente si svolgono i lavori preparatori e i lavori delle commissioni parlamentari, che elaborano gli emendamenti legislativi che devono essere discussi. La terza sede del Parlamento europeo è Lussemburgo, dove si trova il segretariato generale che si occupa del lavoro amministrativo giornaliero.

Nei casi previsti dai Trattati in merito alle politiche relative alle rispettive sfere d'interesse, gli organi decisionali dell'Unione devono consultare il **Comitato economico e sociale europeo**, che rappresenta le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi d'interesse, e il **Comitato delle regioni**, che rappresenta le autorità regionali e locali. Entrambi con sede a Bruxelles e con un mandato della durata di cinque anni, sono organi consultivi, ai quali il Parlamento, la Commissione o il Consiglio, possono chiedere pareri nell'ambito della procedura legislativa.

2. Le Elezioni europee

Il diritto di voto e di eleggibilità è divenuto un diritto fondamentale con il Trattato di Lisbona (articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Le procedure per eleggere il Parlamento europeo sono regolate sia dalla legislazione europea, che definisce norme comuni per tutti gli Stati membri, sia da disposizioni nazionali specifiche³, differenti da uno Stato membro all'altro.

Le norme comuni stabiliscono il principio di rappresentanza proporzionale e alcune incompatibilità con il mandato di Eurodeputato. Il diritto nazionale, invece, disciplina molti altri aspetti rilevanti, quali il sistema elettorale o il numero delle circoscrizioni. Uno Stato membro può prevedere di fissare una soglia minima per l'attribuzione dei seggi, che non può superare il 5%.

In occasione delle elezioni al Parlamento europeo ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il **diritto di voto nello Stato membro in cui risiede**, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Ogni cittadino europeo gode del **diritto di eleggibilità** alle elezioni europee in qualsiasi Stato membro di residenza, in virtù dell'applicazione del principio di non discriminazione tra i cittadini degli Stati membri, nonché del diritto di libera circolazione e di soggiorno nel territorio dell'UE. A prescindere dal requisito della cittadinanza europea, comune a tutti gli Stati membri (ad eccezione del Regno Unito, dove anche alcuni cittadini del Commonwealth possono presentarsi come candidati alle elezioni al Parlamento europeo), le condizioni di eleggibilità variano fra gli Stati membri, ma nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

³ Per l'Italia il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo è definito dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.



L'età minima per candidarsi alle elezioni è di 18 anni nella maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia (21), Romania (23) e Italia e Grecia (25).

Le elezioni del Parlamento europeo si tengono in uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica successiva; la data e le ore esatte sono fissate da ciascuno Stato membro. Le elezioni del 2019 avranno pertanto luogo durante la settimana dal 23 al 26 maggio.

I deputati al Parlamento europeo sono eletti con un mandato di cinque anni, periodo che decorre dall'inizio della prima tornata successiva alle elezioni.

2.1. Legge elettorale italiana per il Parlamento europeo


La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo (**legge 24 gennaio 1979, n. 18**) disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.

Prevede la possibilità di esprimere il voto di preferenza e ogni elettore può indicare fino a tre candidati della lista circoscrizionale votata, rispettando la rappresentanza di genere.

La legge suddivide il territorio nazionale italiano in cinque circoscrizioni plurinominali, ciascuna delle quali comprende molteplici regioni:

- Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
- Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
- Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio);
- Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
- Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia nel Parlamento europeo e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dall'ultimo censimento generale.



Nella legislazione che si sta per concludere, i 73 seggi assegnati all'Italia sono suddivisi in 20 deputati eletti nella circoscrizione Italia nord-occidentale, 14 eletti per l'Italia nord-orientale, 14 per l'Italia centrale, 17 per la circoscrizione Italia meridionale e, infine, 8 Eurodeputati eletti per la circoscrizione Italia insulare.

3. Organizzazione e funzionamento del Parlamento europeo

L'organizzazione e il funzionamento del Parlamento europeo sono disciplinati dal suo regolamento interno⁴. Le attività del Parlamento sono guidate dagli organi politici, dalle commissioni, dalle delegazioni e dai gruppi politici.

Il Parlamento europeo è composto da un numero totale di deputati che non deve essere superiore a 750, più il Presidente, con una soglia minima di 6 deputati per Stato membro e una massima di 96 seggi per Stato membro.

Tuttavia, in vista delle nuove elezioni europee, le prime senza il Regno Unito, in seguito al suo recesso dall'Unione europea, il numero totale dei seggi è stato ridotto da **751 a 705** e in parte redistribuito fra i 27 Stati membri. In dettaglio, 27 dei 73 seggi britannici verranno redistribuiti tra i 14 Paesi dell'Unione europea leggermente sottorappresentati, fra questi l'Italia, alla quale spetteranno, a partire dalle prossime elezioni del 2019, **76 seggi**. I 46 seggi rimanenti dovrebbero essere messi in riserva e, tutti o una parte di essi, potranno essere riassegnati a futuri Paesi membri.

In generale, i seggi sono assegnati in modo tale da riflettere gli sviluppi demografici negli Stati membri, attraverso la cosiddetta "**proporzionalità regressiva**", secondo la quale il numero totale dei seggi è ripartito in base alla dimensione della popolazione degli Stati membri, ma gli Stati membri più popolosi accettano di essere sottorappresentati al fine di favorire una maggiore rappresentanza dei paesi meno popolati.

Dopo ogni elezione, il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo al termine di un mese dalle elezioni. Nel 2019, la prima riunione avverrà in seduta plenaria il 2 luglio.

3.1 Gruppi politici

Il primo compito dei nuovi Eurodeputati, in seguito all'elezione, è l'integrazione in un gruppo politico transnazionale, o la sua formazione, sulla base delle affinità politiche.

Attualmente i gruppi politici al Parlamento europeo sono otto che rappresentano più di 100 partiti dai 28 Stati membri, più il gruppo dei non iscritti:



Partito Popolare Europeo (PPE)

I partiti politici italiani che ne fanno parte sono Forza Italia (FI), Nuovo Centrodestra - Unione di Centro (NCD-UdC), Südtiroler Volkspartei, per un totale di 15 Eurodeputati.

⁴ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT



	,
S&D	Socialisti e Democratici (S&D) I partiti politici italiani che ne fanno parte sono Partito Democratico (PD), Liberi e Uguali (LeU), Sinistra Italiana (SI), Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista (Art.1-MDP), Possibile (PO), per un totale di 31 Eurodeputati.
are safe allegary	Alleanza dei Liberali e Democratici (ALDE)
GUE/NGL	Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/ Sinistra verde nordica (GUE-NGL) Il partito politico italiano che ne fa parte è Lista Tsipras – L'Altra Europa, con 3 Eurodeputati.
The Greens EFA in the cooper the supple	Gruppo Verde/ Alleanza libera europea Dall'11/01/2018 1 Eurodeputato Italiano.
ECR	Conservatori e Riformisti europei (ECR) Il partito politico italiano che ne fa parte è Direzione Italia (DI), con 2 Eurodeputati.
Europe of Nations and Freedom	Europa delle Nazioni e della Libertà (ENF) Per l'Italia, ne fanno parte 6 Eurodeputati della Lega.
Steep of Steel Ste	Europa della Libertà e Democrazia Diretta (EFDD) Ne fanno parte 14 Eurodeputati italiani appartenenti al Movimento 5 Stelle (M5S).
	Non Iscritti (NI) 1 Eurodeputato appartenenti al Movimento 5 Stelle (M5S).

Fonte: sito Parlamento europeo aggiornato al 7.12.2018

Per essere riconosciuto un gruppo politico deve essere composto da almeno 25 deputati eletti in sette Stati membri (almeno un quarto dei Paesi), in modo da garantire che ogni gruppo sia rappresentativo di una giusta porzione di opinione pubblica europea.

Quando un gruppo politico è costituito, il Presidente del PE deve essere informato del suo nome, della sua composizione e leadership.

I gruppi politici giocano un ruolo fondamentale nella definizione della struttura del Parlamento, scegliendo il Presidente, i vicepresidenti, i presidenti delle commissioni e i relatori. I leader di ciascun gruppo si riuniscono regolarmente nella Conferenza dei Presidenti, per definire l'agenda delle sedute e anche il tempo di parola durante i dibattiti.

3.2 Il Presidente

Gli Eurodeputati eleggono il Presidente del Parlamento che ha un mandato rinnovabile di due anni e mezzo. Il Presidente rappresenta l'istituzione all'esterno e nelle sue relazioni con le altre istituzioni dell'UE, sovrintende alle discussioni in plenaria e garantisce il rispetto del regolamento del Parlamento.

In apertura di ogni riunione del Consiglio europeo, il Presidente esprime il punto di vista del Parlamento europeo e le sue preoccupazioni in merito ai punti iscritti all'ordine del giorno e ad altre tematiche.

Con la sua firma, inoltre, il Presidente rende esecutivo il bilancio UE dopo l'approvazione del Parlamento.

3.3 Funzionamento e Calendario dei lavori parlamentari



Mensilmente l'attività del Parlamento europeo prevede due settimane a Bruxelles per i lavori dei gruppi e delle Commissioni parlamentari (Settimane Rosa), più la settimana della plenaria di Strasburgo (Settimana Rossa). Inoltre, il calendario dei lavori prevede una settimana verde, dedicata alle attività parlamentari esterne, che possono essere i delle delegazioni l'attività dell'Eurodeputato della nel territorio circoscrizione nella quale è stato eletto.

3.3. 1 Commissioni del Parlamento europeo

I nuovi membri eletti siedono in **20 commissioni permanenti**, ognuna specializzata su una materia: **AFET** – Affari

Esteri (che comprende la sottocommissione DROI – Diritti dell'Uomo e SEDE – Sicurezza e Difesa); **DEVE** – Sviluppo; **INTA** – Commercio Internazionale; **BUDG** – Bilanci; **CONT** –

Controllo dei bilanci; **ECON** – Problemi Economici e monetari; **EMPL** – Occupazione e Affari Sociali; **ENVI** – Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare; **ITRE** – Industria, Ricerca e Energia; **IMCO** – Mercato Interno e Protezione Consumatori; **TRAN** – Trasporti e Turismo; **REGI** – Sviluppo regionale; **AGRI** – Agricoltura e Sviluppo rurale; **PECH** – Pesca; **CULT** – Cultura e Istruzione; **JURI** – Giuridica; **LIBE** – Libertà civili, giustizia e affari interni; **AFCO** – Affari Costituzionali; **FEMM** – Diritti della donna e uguaglianza di genere; **PETI** – Petizioni.

Il Parlamento può anche istituire delle commissioni speciali e delle commissioni di inchiesta.

Le commissioni possono essere formate da 25 fino a 73 membri titolari ed altrettanti membri supplenti, scelti in maniera tale da rispecchiare la composizione politica dell'aula. Sono gli stessi deputati a scegliere la commissione nella quale lavorare, sulla base dell'espressione di preferenze personali o per precedente esperienza professionale sui temi affrontati dalla commissione. In seguito, i capigruppo si esprimono sulle assegnazioni.

Ogni commissione elegge un Presidente e quattro Vice-presidenti, che formano l'Ufficio di presidenza della commissione, con un mandato di due anni e mezzo. Tutti i presidenti coordinano le attività delle commissioni in seno alla Conferenza dei presidenti di commissione (CPC). Le commissioni parlamentari di norma, si riuniscono a Bruxelles e sono coadiuvate nelle loro attività da una segreteria. Le loro discussioni sono pubbliche e trasmesse in diretta streaming.

Di fatto, la maggior parte della funzione legislativa del Parlamento si svolge nelle Commissioni. Per ogni relazione, ogni commissione nomina fra i suoi membri un **relatore** (rapporteur), che fa delle **raccomandazioni** alla Commissione, e presenterà poi la relazione definitiva in assemblea plenaria.

I gruppi politici possono nominare anche dei relatori ombra (shadow rapporteur), per negoziare con il relatore. Le Commissioni parlamentari si occupano di approvare relazioni di carattere legislativo; presentare emendamenti da sottoporre all'aula; nominare i membri delle squadre incaricate di negoziare la legislazione dell'Unione europea con il Consiglio; approvare relazioni di iniziativa; organizzare audizioni con esperti; vigilare sull'operato degli altri organismi e istituzioni dell'UE.

3.3.2 La plenaria

Il Parlamento si riunisce in sessione plenaria a Strasburgo ogni mese (tranne che in agosto) per una «tornata» che dura quattro giorni dal lunedì al giovedì. Le tornate aggiuntive si tengono a Bruxelles.

In Aula i seggi sono attribuiti ai deputati in base alla loro appartenenza politica, da sinistra a destra, previo accordo con i presidenti dei gruppi. Il Presidente apre le sedute ed è coadiuvato nei suoi compiti dai 14 vicepresidenti, che possono assumere la presidenza.

La Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea partecipano alle sedute al fine di facilitare la cooperazione tra le istituzioni nel processo decisionale. Qualora il Parlamento lo richieda, i rappresentanti delle due istituzioni possono anche essere chiamati a rendere dichiarazioni o fare un resoconto delle proprie attività.

4. Poteri e rapporti con le altre Istituzioni

Il Parlamento, infine, svolge un ruolo di **controllo democratico sull'Unione** e in particolare sulla Commissione europea, mediante **interrogazioni orali e scritte in merito alla gestione quotidiana delle politiche europee**.

Ogni cinque anni, quando giunge il momento di nominare una nuova Commissione, il neo-eletto Parlamento europeo può, mediante un voto a maggioranza semplice, approvare o respingere il candidato del Consiglio europeo al posto di presidente della Commissione, nonché svolgere le audizioni di ciascun membro proposto della Commissione prima di votare in merito all'approvazione della nuova Commissione nel suo insieme. Questo voto rispecchierà i risultati delle recenti elezioni europee.

Il 22 novembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che esortava i partiti politici europei a nominare candidati alla presidenza della Commissione al fine di **rafforzare la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione**. Tali disposizioni sono state attuate in vista delle elezioni del 2014, tenutesi per la prima volta tra i principali candidati delle varie famiglie politiche. Nella sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, il Parlamento ha avvertito di essere pronto a respingere qualsiasi candidato, nella procedura d'investitura del Presidente della Commissione, che non sia stato nominato **«candidato apicale»** (*Spitzenkandidat*) di un partito politico europeo in vista delle elezioni europee del 2019. Inoltre, la Commissione è legata al Parlamento da una sorta di rapporto di fiducia, potendo essere destituita con una mozione di censura che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

5. La Procedura legislativa

I Trattati dell'Unione europea prevedono che gli atti legislativi dell'UE vengano adottati secondo due procedure: la procedura legislativa ordinaria e la procedura legislativa speciale.


La procedura legislativa ordinaria, detta anche **procedura di codecisione**, coinvolge parimenti il Parlamento e il Consiglio, che condividono la responsabilità di legiferare nella maggior parte dei settori politici. Tale procedura ha inizio con **la presentazione della proposta legislativa** della Commissione al Parlamento europeo che può adottarla oppure introdurre emendamenti in **prima lettura**. Durante la prima lettura, il Consiglio può decidere se accogliere la posizione del Parlamento, nel qual caso l'atto legislativo è adottato, o può modificare la posizione del Parlamento e rinviare la proposta al Parlamento dando inizio alla fase di **seconda lettura**. Se il Parlamento approva la posizione del Consiglio, l'atto si considera approvato, al contrario, se la respinge l'intera procedura termina, oppure propone emendamenti e rinvia la proposta al Consiglio per una seconda lettura.

Se le due Istituzioni non raggiungono un accordo dopo la seconda lettura, è convocato un **comitato di conciliazione**. Il Comitato di conciliazione, composto dallo stesso numero di deputati del Parlamento europeo e di rappresentanti del Consiglio, tenta di raggiungere un accordo su un testo comune. In caso di insuccesso, l'atto legislativo decade e la procedura si



conclude. Se viene concordato un testo comune, quest'ultimo è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per una **terza lettura**.

Se il testo approvato dal comitato di conciliazione trova l'approvazione di entrambe le istituzioni in terza lettura, l'atto legislativo è adottato. Se il Parlamento e il Consiglio non giungono ad un compromesso, la proposta non è adottata e la procedura si conclude.



Il Consiglio, il Parlamento e la Commissione possono anche organizzare riunioni informali interistituzionali, note come **triloghi**, finalizzate al raggiungimento di un accordo. Non vi è alcuna regola fissa in merito al contenuto dei triloghi, che possono quindi essere discussioni tecniche o politiche a cui prendono parte ministri e commissari.

Si possono utilizzare i triloghi anche per raggiungere un accordo su emendamenti legislativi tra il Parlamento e il Consiglio. Tuttavia l'**accordo** che ne scaturisce è **informale** e deve essere approvato secondo il regolamento interno di ciascuna istituzione

La **procedura legislativa speciale** viene seguita solo in determinati casi. Di norma, il **Consiglio dell'UE è l'unico legislatore** e il Parlamento europeo è tenuto a dare la sua approvazione riguardo a una proposta legislativa o a essere consultato in proposito. Nell'ambito della procedura di **approvazione**, il Consiglio può adottare proposte legislative dopo aver ottenuto il **consenso del Parlamento europeo**. Quest'ultimo ha il potere di accettare o respingere una proposta legislativa con votazione a maggioranza assoluta, ma non la può modificare.

La procedura di **consultazione**, invece, prevede che il Consiglio adotti una proposta legislativa successivamente alla presentazione del parere del Parlamento. Sebbene il parere del Parlamento sia obbligatorio, non è vincolante per il Consiglio, che non è giuridicamente obbligato a tenerlo in considerazione.

6. La Procedura di Bilancio

Il Parlamento europeo condivide con il Consiglio anche il potere di adottare il **bilancio**, su proposta della Commissione.

Bilancio UE 2014-2020

In miliardi di euro e in percentuali, a prezzi correnti



- Dazi doganali sulle importazioni provenienti dai paesi extra UE e i contributi nel settore dello zucchero;
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata nell'UE
- Contributi di ogni Stato membro, direttamente proporzionali alla sua quota di reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE.

Tra le altre fonti di entrate figurano le tasse sugli stipendi del personale dell'UE e le sanzioni imposte alle imprese che non hanno rispettato le norme della concorrenza e gli interessi bancari

Le tappe e le scadenze da rispettare nel corso della procedura di adozione del bilancio sono stabilite all'art. 314 TFUE, anche se i lavori seguono i termini contenuti in un **calendario** "**pragmatico"** che le istituzioni approvano ogni anno.

La procedura ha inizio con **l'elaborazione del progetto di bilancio da parte della Commissione**, sulla base degli orientamenti sulle priorità definiti congiuntamente da Parlamento e Consiglio. **Il progetto viene presentato al Consiglio e al Parlamento.**

Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento, che entro 42 giorni può approvare tale posizione o decidere di non deliberare (in questo caso il bilancio si considera adottato), oppure può adottare emendamenti a maggioranza dei membri che lo compongono.

In quest'ultima circostanza, il progetto emendato è rinviato al Consiglio e alla Commissione e viene convocato un **Comitato di conciliazione (composto dai rappresentanti dei membri del Consiglio e da un numero equivalente di rappresentanti del Parlamento).** Anche la Commissione partecipa ai lavori del Comitato di conciliazione, al fine di mediare e favorire un ravvicinamento fra le posizioni espresse dalle altre due Istituzioni.

Entro 21 giorni il Comitato dovrà giungere a un accordo su un progetto comune. Se l'esito sarà positivo, il Parlamento e il Consiglio dovranno approvare il bilancio entro 14 giorni.

Nel caso in cui il Comitato di conciliazione non raggiunga un accordo, la Commissione sottoporrà un nuovo progetto di bilancio.

ANNEX

Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo

In vista delle elezioni europee del 2019, per garantire la trasparenza e la sicurezza del processo elettorale, la Commissione europea ha presentato, il 26 aprile 2018, la Comunicazione "Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo",¹ contenente una **strategia per il contrasto della disinformazione online**.

Tenendo conto dei risultati degli studi condotti da un gruppo di esperti di alto livello, delle ampie consultazioni svolte coi cittadini e le parti interessate, nonché di un sondaggio Eurobarometro condotto in tutti i 28 Stati membri, tale comunicazione illustra la posizione della Commissione in merito alle sfide associate alla disinformazione online, descrivendo i principi e gli obiettivi generali su cui dovrebbero fondarsi le misure della Commissione e le azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare tale fenomeno.

L'azione volta a contrastare la disinformazione online, si rivolge soprattutto **alle piattaforme online che distribuiscono contenuti**, quali social media, servizi di condivisione di video e motori di ricerca, al fine di promuovere un cambiamento nella loro condotta, garantendo un ecosistema dell'informazione più responsabile, maggiori capacità di verifica dei fatti e una conoscenza collettiva sulla disinformazione, nonché l'uso di nuove tecnologie mirate a migliorare il modo in cui le informazioni sono prodotte e diffuse online. **Lo scopo principale è ridurre la circolazione delle fake news** intervenendo, quindi, sulla base di quattro principi:

- 1. **Trasparenza** sull'origine dell'informazione e sulle modalità di produzione e diffusione della stessa, così da informare i cittadini di eventuali notizie manipolate;
- 2. **Promozione della diversità dell'informazione**, per garantire la possibilità di compiere scelte coscienti;
- 3. Credibilità delle notizie, fornendo indicazioni riguardo all'affidabilità delle stesse;
- 4. Offerta di soluzioni inclusive, con la collaborazione di autorità pubbliche, piatt
- 5. aforme online, giornalisti e altri media.

La Commissione, inoltre, ha invitato le piattaforme a intensificare l'impegno contro la disinformazione online, promuovendo l'autoregolamentazione nel settore, attraverso un **Codice di Buone Pratiche sulla Disinformazione** (Code of practice on Disinformation)², pubblicato il 26 settembre 2018. Tale codice è una **lista di impegni di autoregolamentazione che le piattaforme online e le associazioni che rappresentano il settore pubblicitario hanno sottoscritto volontariamente per garantire maggiore trasparenza e qualità dell'informazione. Inoltre, Google, Facebook, Mozilla e Twitter, hanno presentato delle tabelle di marcia individuali contenenti informazioni dettagliate in merito alle azioni concrete che intendono mettere in atto contro la disinformazione online prima delle elezioni europee, fra cui**

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo*, COM(2018) 236 final, Bruxelles, 26.4.2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=en

² Code of Practice on Disinformation, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation

ANNEX

strumenti per garantire la trasparenza della pubblicità di carattere politico, archivi, formazione per gruppi politici e autorità elettorali, e una cooperazione più intensa con i verificatori di fatti.

Per garantire l'osservanza degli impegni assunti, la Commissione supporterà le piattaforme nelle loro azioni e vigilerà sull'attuazione del Codice di Buone Pratiche sulla Disinformazione.

Infine, in vista delle prossime elezioni europee, sono state lanciate diverse iniziative istituzionali e non, per informare correttamente i cittadini europei su cosa fa l'Unione europea e per prepararli e coinvolgerli il più possibile nel voto del maggio 2019. Di seguito le iniziative principali:

- Il tuo voto conta: https://yourvotematters.eu/it/

Nell'ambito del progetto cofinanziato dalla Commissione europea You Vote EU, frutto della collaborazione di cinque organizzazioni non profit europee, ECAS e VoteWatch (basate a Bruxelles), la greca Vouliwatch, la polacca Collegium Civitas e l'italiana Riparte il futuro, è stata lanciata la piattaforma online **"Your vote matters"**. Disponibile in otto lingue, permetterà di consultare i 751 profili di tutti gli attuali eurodeputati e la relativa posizione politica rispetto ai 25 principali argomenti discussi in Parlamento negli ultimi quattro anni, dall'immigrazione ai temi della discriminazione di genere, passando per la tutela dei dati personali e i temi ecologici. Anche gli utenti della piattaforma potranno esprimersi sugli stessi 25 temi e ottenere in risposta il profilo del candidato o del partito politico che meglio rappresenta le proprie opinioni politiche. Inoltre, è possibile avanzare delle previsioni sulla prossima composizione del Parlamento europeo e scoprire quale impatto potrebbero avere tali cambiamenti sulle decisioni dell'UE.

- Cosa fa l'Europa per me: https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal

Si tratta di un nuovo sito interattivo e multilingue, realizzato dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo con l'intento di fornire ai cittadini europei esempi pratici di progetti e iniziative finanziati e attuati dall'UE per migliorare la vita di tutti i giorni. È suddiviso in tre sezioni principali, Nella mia regione, Nella mia vita e In primo piano, articolate in delle sottosezioni, per un totale di 1.800 articoli, disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE e con la possibilità di scaricare la versione integrale di ogni articolo in formato pdf. "Cosa fa l'Europa per me" diventa, dunque, una raccolta di informazioni sulle politiche comunitarie, facile da consultare e alla portata di tutti i cittadini, per una lettura semplice di cosa è l'Unione europea, di cosa fa, di cosa ha fatto e di cosa farà, grazie a cicli di politiche che guardano oltre l'anno in corso

SITOGRAFIA

- Commissione europea: https://ec.europa.eu/commission/index it
- COM(2018) 236 final, Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=en
- Codice di Buone Pratiche sulla Disinformazione: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
- Consiglio Europeo: https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/president/
- Consiglio dell'Unione Europea: https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/



- Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/it
- Calendario 2018 lavori Parlamento europeo: file:///C:/Users/stagebxl5/Downloads/CALENDAR%202018 en.pdf
- Regolamento PE: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
- Legge 24 gennaio 1979, n. 18: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/79018l.htm
- EUR-Lex Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
- -Tutto quello che vuoi sapere sull'Unione europea: se stai cercando informazioni sul funzionamento dell'UE e il lavoro delle sue Istituzioni e Agenzie, i servizi offerti, gli avvenimenti e le notizie più recenti nell'UE, consulta Europa.eu, il sito ufficiale dell'Unione europea: https://europa.eu/european-union/index it



